



# Newsletter

## #02 2021

Novità del mondo fiscale  
e servizi fiduciari



### LA GIUSTA CONSULENZA PUÒ SALVARE LA TUA SOCIETÀ

Per quanto sia scomodo pensarci, una cattiva gestione della successione aziendale determina il futuro della società.

Pensare con diversi anni d'anticipo alla successione aziendale, preferibilmente già alla costituzione, salva le sorti dell'azienda. Una preventiva pianificazione porta grande vantaggi in termini di

valorizzazione societaria.

Alcuni aspetti del futuro societario sono già definite all'atto della scelta della forma giuridica.

Per esempio: nell'ipotesi in cui si optasse per una ditta individuale, bisognerebbe tenere presente che, in caso di decesso, il patrimonio della ditta non sarebbe più distinto da quello privato. A questo scopo è preferire una società di capitali (SA o Sagl) che tutela maggiormente il patrimonio aziendale in caso di successione.

Affrontare le tematiche legate alla successione sin da subito offre all'imprenditore varie alternative quali ad esempio:

- Redigere testamento, senza violare le porzioni legittime;
- Affidare ad altri azionisti un diritto di prelazione sugli eredi;
- Cedere le quote ad un terzo attraverso un contratto di cessione, verificando anticipatamente che gli statuti societari lo permettano;
- Strumenti come il Trust per lo più utilizzati da società estere sono un'altra ottima soluzione.

In queste pratiche affidarsi a degli specialisti è fondamentale.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornirvi consulenza su come affrontare il cambiamento.**

Carlo Castellano - [castellano@fiduciariafontana.ch](mailto:castellano@fiduciariafontana.ch)



### PREVIDENZA SVIZZERA – DIRITTO FISCALE ITALIANO DEFINIZIONE DEL QUADRO INFORMATIVO PER L'IMPOSIZIONE DELLE PENSIONI SVIZZERE (LPP)

E' di recente pubblicazione (Aprile 2021) la consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate in materia di impostazione sul regime di tassazione delle prestazioni erogate dalla LPP ad un soggetto residente

in Italia. Il presente intervento è volto a chiarire una fattispecie complessa che si è evoluta negli anni lasciando spazio a **diverse incertezze interpretative**, a fronte di una disamina della norma, del decreto VD, delle risoluzioni e delle varie risposte agli interpelli nel frattempo intervenuti.

Tale disciplina si presenta di forte attualità in quanto concerne, tra gli altri, anche un'ampia platea di cittadini svizzeri e /o italiani residenti in Svizzera che hanno deciso di rilocalizzarsi in Italia con il proprio domicilio, dopo un periodo di permanenza più o meno duraturo in territorio elvetico e che si interrogano su quali siano **le conseguenze fiscali dettate dall'accesso al loro secondo pilastro contributivo elvetico**, nella forma di prelievo in capitale o della rendita.


Ai fini dell'imposizione in Italia si considera che il trattamento fiscale delle rendite LPP è stato equiparato a quanto originariamente previsto per le rendite AVS, applicando dunque un regime agevolativo e meglio **una ritenuta a titolo d'imposta del 5%** da parte degli intermediari finanziari che intervengono per il pagamento ed escludendone l'obbligo dichiarativo per il contribuente. L'amministrazione fiscale italiana stabilisce come il **tracciamento del flusso finanziario** per il tramite di un intermediario residente rappresenti una condizione necessaria per poter applicare la norma agevolativa. Si conferma infatti che, qualora l'accredito delle prestazioni LPP non sia direttamente veicolato in Italia, il regime di favore **non può trovare applicazione** e se ne deriva dunque che, ad esempio nella circostanza del prelievo unico in capitale per il tramite di un intermediario non italiano, non sia applicabile la ritenuta del 5% ma il regime, certamente meno agevolativo, della **tassazione separata** ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) secondo periodo del TUIR.

Resta inoltre fissato anche l'assunto secondo il quale si debba **attribuire all'intermediario finanziario** italiano uno specifico incarico e fornire tutte le informazioni utili per la corretta applicazione della ritenuta.

In ultima analisi ci preme segnalare che tali prestazioni, in qualunque forma erogate, sono **tassate alla fonte in Svizzera** e che il diritto al recupero dell'imposta trattenuta al contribuente scade **entro 36 mesi** dal prelievo dell'imposta. Una **procedura di rimborso** deve essere tempestivamente attivata con l'ufficio cantonale competente ovvero quello dove è stabilita la sede dell'ente previdenziale coinvolto, pena il mancato recupero dell'imposta alla fonte in Svizzera ed una sostanziale doppia imposizione economica del provento.

**Avendo già trattato diversi casi concreti, restiamo certamente a disposizione per poter prestare consulenza fiscale in entrambe le giurisdizioni.**

Marco Martini – [marco.martini@pmconsulenze.ch](mailto:marco.martini@pmconsulenze.ch)



## SVIZZERA-ITALIA: NUOVO ACCORDO SULL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Il 23 dicembre 2020 è stato siglato dalla rispettive autorità fiscali il nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri tra Svizzera e Italia che andrà a sostituire quello in vigore dal 1974; ci vorranno circa due anni per l'entrata in vigore, tempo necessario per permettere ai rispettivi parlamenti di ratificare la convenzione nonché per avallare l'accordo tramite un referendum da parte della confederazione elvetica qualora fosse richiesto.

L'accordo prevede sostanzialmente l'applicazione di due regimi: uno transitorio e uno ordinario.

Con il regime transitorio i frontalieri che lavorano o hanno lavorato nel Canton Ticino, dei Grigioni o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo, continueranno ad essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera.

Con il regime ordinario i redditi da lavoro dipendente dei “nuovi frontalieri” verranno imposti a tassazione nello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa. Tale imposta però non potrà essere superiore all’80% dell’imposta sui redditi da lavoro dipendente risultante dall’applicazione dell’imposta nel luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa. Lo stato in cui il lavoratore risiede impone a sua volta detti redditi a tassazione e provvede ad eliminare la doppia imposizione.

Interessante infine sottolineare come venga legittimata la figura del “lavoratore frontaliere” definendo tali le persone che abitano in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine, che svolgono un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente e che, in linea di principio, rientrano ogni giorno nel loro Stato di residenza.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.**

**Michele Legoratto – [michele.legoratto@kbfiduciaria.ch](mailto:michele.legoratto@kbfiduciaria.ch)**

---



 SHARE TO FACEBOOK

 SHARE TO TWITTER

 FORWARD EMAIL

PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano  
Switzerland

